



REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA  
PROVINCIA DI PORDENONE

**COMUNE DI PRATA DI PORDENONE**

Redatto: novembre 2014

**PIANO REGOLATORE  
GENERALE COMUNALE**  
VARIANTE N. 35

PROPOSTA DI  
PRONUNCIA SU RISERVE REGIONALI  
VINCOLANTI

Proponente: FRIUL INTAGLI S.P.A

## INDICE

PREMESSA .....	Pag.	2
<b>RISERVE REGIONALI VINCOLANTI.</b> .....	"	3

## **PREMESSA**

Il Comune di PRATA DI PORDENONE, con deliberazione consiliare n. 9 del 26.05.2014, ha adottato, ai sensi dell'art. 32 della LR 52/1991 e smi, la variante n. 35 al di Piano Regolatore Generale Comunale (PRGC).

La variante è stata oggetto di riserve regionali vincolanti.

Questo documento è proposta di pronuncia su riserve regionali vincolanti.

La pronuncia su riserve regionali vincolanti costituisce anche integrazione della relazione della variante.

**RISERVE REGIONALI VINCOLANTI.**

## **REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA**

(DGR n. 1914 del 17.10.2014 - Rif: Prata di Pordenone n. Prot. 18120 del 20.10.2014)

### **RISERVA N. 1.1.**

*(È ... necessario che l'infrastruttura viaria venga individuata graficamente ... nelle tavole di zonizzazione ...)*”.

#### **1.1.1) CONSIDERAZIONI.**

Le tavole di zonizzazione già individuano graficamente l'ambito della viabilità prevista con la stessa grafia del PRGC vigente.

Tuttavia, per completezza e maggiore comprensione, le tavole di zonizzazione possono essere integrate con le linee interne alla viabilità prevista.

Conseguentemente le Norme di attuazione possono essere integrate per precisare il valore non vincolante delle linee interne alla viabilità prevista.

#### **1.1.2) PRONUNCIA.**

Le tavole di zonizzazione sono modificate per integrare graficamente la viabilità prevista.

Al capitolo **2. MODIFICHE**, paragrafo **2.3. NORME DI ATTUAZIONE**, dopo la modifica **3.** è inserita la seguente:

«3 bis. all'art. **14**, sezione **D**), dopo il comma **6.** è inserito il seguente:

«**7.** Le linee interne alla viabilità prevista nella zonizzazione non hanno valore vincolante. ».

**RISERVA N. 1.2.**

*(È ... necessario che l'infrastruttura viaria venga individuata graficamente ... nell'Allegato 1 alle NdA "Schema di strutturazione area di convenzione in località Le Monde, tra via Frascade e SP 35 (Opitergina)".*

**1.2.1) CONSIDERAZIONI.**

Quanto sollevato dalla Regione è condivisibile.

**1.2.2) PRONUNCIA.**

L'ALLEGATO 1 alle NORME DI ATTUAZIONE "SCHEMA DI STRUTTURAZIONE AREA DI CONVENZIONE IN LOCALITÀ LE MONDE, TRA VIA FRASCADE E SP 35 (OPITERGINA)" è modificato per individuare graficamente la viabilità prevista.

## **RISERVA N. 2.**

*(L'Amministrazione comunale:*

*- ricalibri la misura della fascia di rispetto per la tratta della SP 35 interessata dalla presente variante, come sopra specificato;*

*- verifichi ed eventualmente ricalibri la misura delle altre fasce di rispetto per le tratte interessate dalla presente variante, ai sensi del citato DM 1/4/1968, n. 1404.)*

### **2.1) CONSIDERAZIONI.**

Quanto sollevato dalla Regione riguardo la misura della fascia di rispetto per la tratta della SP 35 interessata dalla presente variante è condivisibile.

Per quanto attiene la verifica e l'eventuale ricalibratura della misura delle altre fasce di rispetto per le tratte interessate dalla presente variante, sempre ai sensi del citato DM 1/4/1968 n. 1404, è da segnalare che le norme di attuazione del PRG vigente sono già ad esso adeguate.

Infatti, le tratte interessate dalla presente variante sono riconducibili a strade di tipo D) Strade di interesse locale (...). Per questo tipo di strade il citato DM 1/4/1968, n. 1404 stabilisce che la distanza da osservare nella edificazione è di metri 20,00.

### **2.2) PRONUNCIA.**

Al capitolo **2. MODIFICHE**, paragrafo **2.3. NORME DI ATTUAZIONE**, prima della modifica **1.** è inserita la seguente:

«01. all'art. **8**, sezione **B**), lettera **c.**, le parole «1) provinciale Opitergina: m 20, o pari a esistente se inferiore; 2) provinciale, eccetto Opitergina: m 10, o pari a esistente se inferiore; 3) comunale: m 10, o pari a esistente se inferiore;» sono sostituite dalle seguenti:

«1) in genere:

- 1.1) provinciale Opitergina: m 20, o pari a esistente se inferiore;
- 1.2) provinciale, eccetto Opitergina: m 10, o pari a esistente se inferiore;
- 1.3) comunale: m 10, o pari a esistente se inferiore;

2) nell'area di convenzione in località Le Monde, tra via Frascada e strada provinciale 35 (Opitergina):

- 2.1) extraurbana di primo livello (provinciale Opitergina): m 20.

È motivatamente ammessa distanza inferiore, purché nel rispetto del codice della strada, previo consenso dell'ente gestore;

2.2) altre: m 10, o pari a esistente se inferiore;»».

Al capitolo **2. MODIFICHE**, paragrafo **2.3. NORME DI ATTUAZIONE**, dopo la modifica **4.** è inserita la seguente:

«5. nella Tab. 1. Limiti di distanza, la riga:

Sp Opitergina, in zone E e V fronteggianti	30 (1)
--	--------

è sostituita dalla seguente:

Sp Opitergina, in zone E e V fronteggianti:	
a) in genere:	30 (1)
b) nel tratto interessato dalla variante 35:	40 (1 bis)

e dopo la nota (1) è inserita la seguente:

«(1 bis) È motivatamente ammessa distanza inferiore, purché nel rispetto del codice della strada, previo consenso dell'ente gestore;»».